

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport**

(VELTRONI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1996

Disposizioni per la concessione di acconti su contributi
e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, si intende chiarire, senza innovare la materia dei contributi alla cinematografia ed i criteri per la loro corresponsione, la possibilità di corrispondere acconti sui contributi e sovvenzioni deliberati in favore di attività cinematografiche, relative al Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

Il presente disegno di legge, pertanto, non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 1 accerta la possibilità di corrispondere acconti sull'importo dei contributi e delle sovvenzioni assegnati sul Fondo speciale (comma 1). È fatto altresì divieto di corrispondere acconti a coloro che, pur già beneficiari di sovvenzioni, non hanno perfezionato la documentazione a consuntivo, relativa ai due esercizi precedenti quello cui si riferisce la nuova richiesta di sovvenzione, ovvero a coloro che, negli ultimi tre anni, non hanno ottenuto finanziamenti.

L'articolo 2 demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità di corresponsione degli acconti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e dall'articolo 18 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati.

2. Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti, nonchè a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni.

Art. 2.

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo determina, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di corresponsione degli acconti di cui all'articolo 1.

